



Regione Lombardia

DECRETO N. 12384

Del 08/08/2024

Identificativo Atto n. 4979

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE

Oggetto

Legge 238/2016, articolo 10. Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve, dei mosti e dei vini della vendemmia 2024. Istanze Consorzio Valtènesi, Consorzio Garda DOC, Consorzio Vini Mantovani e Consorzio Tutela Lugana DOC

L'atto si compone di _____ pagine di cui
_____ pagine di allegati parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA FILIERE VEGETALI E ZOOTECNICHE, AGROAMBIENTE, NITRATI E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, BONIFICA E IRRIGAZIONE E FITOSANITARIO

VISTO il regolamento UE n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n.1234/2007 del Consiglio, entrato in vigore il 1° gennaio 2014, ed in particolare l'allegato VIII, recante disposizioni specifiche per le pratiche enologiche, che prevede, nella sezione:

- A, punto 1, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, la possibilità per gli Stati membri di autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, ottenuti da varietà di uve da vino classificabili in conformità dell'art. 81;
- A, punto 2, il limite massimo di aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di 1,5% vol. nella zona viticola C, zona in cui è classificata la Lombardia (appendice I all'allegato VII);
- B, le modalità per effettuare le operazioni enologiche dell'arricchimento;
- B, punto 6 che le operazioni di arricchimento non possono avere l'effetto di portare il limite massimo del titolo alcolometrico volumico totale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino a oltre il 13% vol., nella zona viticola CII, nella quale ricade la Lombardia, esclusa la provincia di Sondrio, e a oltre 12,5% vol., nella zona viticola CI, zona nella quale è classificata la provincia di Sondrio;
- B, punto 7 lettera b), in deroga al limite sopra indicato (sezione B - punto 6), che gli Stati membri possano portare il titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti utilizzati per la produzione dei vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta a un livello da essi determinato;

RICHIAMATI:

- l'allegato VII Parte II del suddetto regolamento (UE) che definisce le categorie di prodotti vitivinicoli e stabilisce, al punto c) della categoria (1) Vino, un titolo alcolometrico totale non superiore al 15% vol., limite che tuttavia può essere superato per i vini a denominazione di origine protetta ottenuti senza alcun arricchimento;
- il regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione del 12 marzo 2019, recante le zone viticole, in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, e che abroga il regolamento (CE) n. 606/2009;
- la legge 12 dicembre 2016, n. 238 «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino», ed in particolare l'articolo 10 comma 2, in cui viene stabilito che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, le Regioni autorizzano



Regione Lombardia

annualmente l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, destinati alla produzione di vini con o senza IGP e DOP, nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico con o senza IGP e DOP;

- il decreto ministeriale 9 ottobre 2012, n. 278 che detta «Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio per quanto riguarda l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di taluni prodotti vitivinicoli» e stabilisce, all'articolo 2, che le Regioni provvedano a:
 - autorizzare annualmente con proprio provvedimento l'arricchimento dei prodotti della vendemmia, previo accertamento della sussistenza delle condizioni climatiche che ne giustificano il ricorso, nonché l'arricchimento della partita (cuvée), ai sensi dell'allegato II, sezione A, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2019/934;
 - stabilire le eventuali deroghe per i vini a DO relative al limite massimo del titolo alcolometrico totale dei prodotti ottenuti dall'arricchimento;
 - autorizzare, ai sensi dell'allegato II, sezione A, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2019/934, l'arricchimento della partita (cuvée) nei luoghi di elaborazione dei vini spumanti, individuando le zone e le varietà di vite per le quali ciò sia giustificato dal punto di vista tecnico;
 - trasmettere copia dei provvedimenti di autorizzazione all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti-agro-alimentari (ICQRF), al suo Ufficio periferico competente per territorio e al Ministero per le politiche agricole, agroalimentari e forestali;

Viste le istanze del 7 agosto 2024, presentate dal Consorzio Valtènesi (protocollo n. M1.2024.0156121 del 07/08/2024), dal Consorzio Garda Doc (protocollo n. M1.2024.0155813 del 07/08/2024), dal Consorzio Vini Mantovani (protocollo n. M1.2024.0156323 del 07/08/2024) e dal Consorzio Tutela Lugana DOC (protocollo n. M1.2024.0155922 del 07/08/2024), agli atti della scrivente Unità Organizzativa, con le quali si chiede l'autorizzazione alla pratica dell'arricchimento dei mosti e dei vini per le produzioni DOC e IGT, e precisamente:

DOC: Riviera del Garda Classico, San Martino della Battaglia, Garda, Garda Colli Mantovani e Lugana;

GT: Benaco Bresciano e Alto Mincio;

segnalando, durante la stagione vegetativa della vite, condizioni meteorologiche caratterizzate da temperature leggermente superiori alla norma e da piogge abbondanti che sono state causa di un rallentato sviluppo fenologico della pianta e della comparsa di malattie, in particolare della peronospora. Condizioni meteorologiche caldo-umido hanno favorito lo sviluppo di altre infezioni fungine con conseguenti danni all'apparato fogliare della pianta, ritardi sul processo di maturazione dei grappoli e riduzioni di accumulo zuccherino nell'acino, da cui l'istanza di ricorrere alla pratica dell'arricchimento per sostenere il grado alcolico;



Regione Lombardia

VISTO il rapporto sull'andamento agrometeorologico, relativo alla vendemmia 2024, redatto dall'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (ERSAF), trasmesso il 29 luglio 2024 protocollo n. M1.2024.0146506;

CONSIDERATO che in Lombardia durante l'ultima stagione vegetativa della vite, come evidenziato dalla sopracitata analisi, la situazione meteorologica è stata caratterizzata da temperature leggermente superiori alla norma e da precipitazioni abbondanti e significativamente superiori alla media nel periodo primaverile-estivo, con una distribuzione non uniforme sulla regione. In alcune zone viticole sono stati, inoltre, registrati eventi grandinigeni, a volte anche violenti, che hanno ulteriormente contribuito alla riduzione della superficie fogliare della coltura. Tali condizioni metereologiche hanno avuto nel complesso notevoli ripercussioni sullo stato fitosanitario della vite, registrando un notevole sviluppo di malattie fungine anche dove gli interventi di difesa si erano rivelati tempestivi. In particolare si sono riscontrati diffusi attacchi di peronospora e di oidio;

RILEVATO che, nel sopracitato rapporto, i fenomeni meteorologici sopra descritti si sono manifestati in maniera differenziata sul territorio regionale, anche a causa della notevole variabilità orografica;

RILEVATO, altresì, che lo sviluppo della vite è avvenuto con notevoli differenze a seconda delle zone, delle quote altimetriche e delle esposizioni dei terreni, anche se il risveglio vegetativo della vite è risultato in media rispetto agli ultimi anni;

ACQUISITA altresì una specifica relazione redatta dal Servizio Fitosanitario regionale, nella quale si descrive l'andamento fitosanitario dell'attuale campagna viticola, caratterizzata da un andamento meteorologico particolarmente piovoso nel periodo primaverile - estivo che ha avuto notevoli ripercussioni sullo stato fitosanitario della vite: sono state osservate gravi infezioni primarie di peronospora che, associate alla difficoltà di entrare in vigneto in condizioni ottimali per effettuare i necessari trattamenti fungicidi, hanno in seguito dato origine a notevoli infezioni secondarie che sono tutt'ora in ulteriore sviluppo. Il clima caldo-umido ha inoltre favorito altre malattie fungine della vite, come l'oidio, aggravando ulteriormente i problemi fitosanitari. Maggiori difficoltà si registrano soprattutto nelle aziende a conduzione biologica, a causa dell'utilizzo di prodotti a scarsa persistenza e facilmente dilavabili dalle piogge. Questi fattori possono avere grande influenza sulla qualità delle uve;

RISCONTRATA pertanto la sussistenza, nel corso della stagione vegetativa della vite, di condizioni meteorologiche anomale per le quali si rende necessaria la pratica dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli sopra citati, ottenuti in aree viticole della Lombardia di produzione di uve atte a divenire vini da tavola, vini IGP, vini DOP di seguito specificate, per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione:

- DOP: Riviera del Garda Classico, San Martino della Battaglia, Garda, Garda Colli Mantovani e Lugana;
- IGP: Benaco Bresciano e Alto Mincio;

CONSIDERATO che le suddette operazioni di arricchimento devono essere effettuate nel limite massimo di 1,5% vol. e con le modalità previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale;



Regione Lombardia

RITENUTO di autorizzare il ricorso all'arricchimento della partita (cuvée) nei luoghi di elaborazione dei vini spumanti, per le denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche protette sopraindicate e per le varietà di vite di seguito indicate:

- Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling (Garda Spumante), Garganega Trebbiano di Soave;
- Gropello, Marzemino, Sangiovese, Barbera, Pinot Nero, Rebo, Merlot, Rondinella e Cabernet (Riviera del Garda Classico Rosé e Garda Rosé Spumante);

purché nessun componente della partita sia già stato arricchito e purché l'incremento del titolo alcolometrico totale non superi l'1,5% vol.;

RITENUTO opportuno non avvalersi della possibilità prevista alla lettera B punto 7 dell'allegato VIII del regolamento UE n. 1308/2013, fissando quindi a 13% vol. il titolo alcolometrico volumico totale massimo dei prodotti arricchiti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine protetta;

CONSIDERATO che il presente provvedimento rientra tra le competenze del Dirigente della Unità Organizzativa Filiere vegetali e zootecniche, agroambiente, nitrati e sostenibilità ambientale, bonifica e irrigazione e fitosanitario, attribuite con la deliberazione della Giunta regionale n. 628 del 13 luglio 2023;

VISTO l'art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento entro il termine previsto di 30 giorni, ai sensi dell'art. 2 della l. 241/90;

DECRETA

1. che per la vendemmia 2024 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti in talune aree viticole della Lombardia per la produzione di uve atte a divenire vini da tavola, vino IGP e vino DOP di seguito specificate, per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione:
 - DOP: Riviera del Garda Classico, San Martino della Battaglia, Garda, Garda Colli Mantovani e Lugana;
 - IGP: Benaco Bresciano e Alto Mincio;
2. che le operazioni di arricchimento devono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari citati in premessa, nel limite massimo di 1,5% vol., utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato o mediante concentrazione parziale, compresa l'osmosi inversa, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione;
3. di autorizzare il ricorso all'arricchimento della partita (cuvée) nei luoghi di elaborazione dei prodotti atti a diventare vini spumanti, per le denominazioni di origine protetta e le



Regione Lombardia

indicazioni geografiche protette di cui al punto 1 del presente decreto, per le varietà di vite di seguito indicate:

- Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling (Garda Spumante), Garganega Trebbiano di Soave;
- Gropello, Marzemino, Sangiovese, Barbera, Pinot Nero, Rebo, Merlot, Rondinella e Cabernet (Riviera del Garda Classico Rosé e Garda Rosé Spumante);

Esse devono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopra citati e nel limite massimo di 1,5 % vol., utilizzando saccarosio, mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione;

4. di fissare, ai sensi della lettera B punto 7 dell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 1308/2013, a 13% vol. il titolo alcolometrico volumico totale massimo dei prodotti arricchiti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine;
5. di trasmettere il presente provvedimento all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro - alimentari (ICQRF), al suo Ufficio periferico competente per territorio, al Consorzio Valtènesi, al Consorzio Garda Doc, al Consorzio Vini Mantovani, al Consorzio Tutela Lugana Doc e agli Organismi di Controllo (Società Valoritalia srl e CCPB srl);
6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
7. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il Dirigente
ANDREA AZZONI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.